



Practise Fiscale

5 Giugno 2020

Rassegna Stampa del 05.06.2020

1. Bonus Pubblicità 2020

L'articolo 98 del Dl 18/2020, convertito con la L. 27/2020, ha introdotto importanti modifiche al cd. bonus pubblicità (articolo 57-bis del Dl 50/2017), giustificate dall'esigenza di contrastare il drastico calo degli investimenti pubblicitari che sta penalizzando le numerose realtà editoriali. La modifica, limitatamente al solo anno d'imposta 2020, ha introdotto un regime straordinario di accesso al credito d'imposta, prevedendone la determinazione nella misura unica del 30% degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell'esercizio 2020, anziché nel limite del 75% dei soli investimenti incrementali rispetto all'esercizio precedente.

Il decreto "Rilancio" (Dl 19 maggio 2020, n. 34) all'articolo 186, ha modificato la percentuale dell'importo dell'investimento pubblicitario agevolabile, **innalzandola dal 30% al 50%**. Conseguentemente, il nuovo decreto aumenta il tetto di spesa per l'anno 2020 fino a 60 milioni di euro. Restano confermate nel Decreto "Rilancio" tutte le altre modifiche al bonus pubblicità apportate dall'articolo 98 del Decreto Cura Italia convertito nella legge 27/2020.

Team Tributario

Avv. Pietro Gaeta

Avv. Alessandra
Gaeta

Avv. Oscar Pisani

Avv. Ugo Gaeta

Avv. Giancarlo
Pagliaro

2. Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Il decreto "Rilancio" prevede per le persone fisiche e le società semplici la possibilità di procedere alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, sia agricoli che edificabili, per i beni posseduti alla data del 1° luglio 2020 (l'ultima proroga era stata disposta dalla legge di Bilancio 2020). L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'11 per cento e può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020. Entro questa data vanno effettuati anche la redazione e il giuramento della perizia.

3. Plusvalenza anche con edificabilità solo potenziale del suolo

La Cassazione con ordinanza n. 9842 del 26 maggio 2020 ha confermato che la plusvalenza che il soggetto privato realizza con la cessione a titolo oneroso di un'area edificabile matura anche quando l'edificabilità è solo potenziale (cosiddetta edificabilità "di fatto") e cioè non risultante dalla pianificazione urbanistica



comunale, ma derivante da circostanze fattuali, quali la sua collocazione o la presenza di opere di urbanizzazione.

4. Regime forfetario: arretrati esclusi dal plafond di 30.000 euro

È possibile accedere al regime forfetario anche nel caso in cui il contribuente abbia percepito nel periodo di imposta precedente redditi di lavoro dipendente di importo superiore a 30.000 euro, se il superamento del limite è dovuto alla percezione di redditi soggetti a tassazione separata (nella specie, un emolumento arretrato erogato dall'INPS). In questa ipotesi non opera la nuova causa ostativa introdotta dalla legge di Bilancio 2020, secondo la quale non è possibile accedere al regime agevolato se il contribuente ha percepito nell'anno precedente, un reddito di lavoro dipendente o assimilato di ammontare superiore alla soglia di 30.000 euro.

5. Corte di Cassazione | Sezione TRI | Civile | Ordinanza | 29 maggio 2020 | n. 10256 Trust - Effetto segregativo - Mancata assoggettamento alle imposte di successione e donazione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 10256 del 29 maggio 2020 ha riaffermata alla costituzione del trust la riconducibilità di un effetto esclusivamente segregativo che, nel caso di specie, si è verificata all'interno del patrimonio del disponente stesso, risultando quest'ultimo anche il beneficiario finale del trust al quale, solo eventualmente, possono subentrare in caso di premorienza sui figli, quest'ultimi. Solo in tale ultima ipotesi si assiste a quel trasferimento di ricchezza che giustifica l'imposizione tributaria. In altri termini, l'acquisto da parte del trustee "costituisce solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell'effetto finale successivo, che si determina nell'attribuzione definitiva del bene al beneficiario" con la conseguenza che "l'atto costitutivo di un trust (...) non è in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee" e solo l'attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente "può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza" (Cass. n. 25478 del 2015).

6. Corte di Cassazione | Sezione TRI | Civile | Ordinanza | 14 maggio 2020 | n. 8920 Iva - Fallimento - Termini di presentazione delle dichiarazioni ex art. 74 bis dpr n. 633/72 - Detrazione d'imposta - Presupposti

La possibilità di ottenere la detrazione di un credito IVA non indicato nella dichiarazione dell'anno al quale si riferisce la relativa pretesa è stata affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte la quale ha sancito il seguente principio di diritto: "La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili".

7. Affitti e coronavirus, effetti ridotti sull'acconto dell'Imu

Anche le variazioni dei contratti d'affitto imposte dall'emergenza coronavirus possono riflettersi sull'acconto della "nuova Imu", da pagare entro il 16 giugno. Il dipartimento delle Finanze ha sdoganato, infatti, il calcolo con il metodo previsionale (con la circolare 1/DF/2020), il che permette - in alcuni casi - di ridurre il conto da versare. L'alternativa è tra versare la metà di quanto pagato nel 2019 (metodo storico, citato dal comma 761 della legge di Bilancio 2020) o applicare alla situazione concreta dei primi sei mesi del 2020 le aliquote decise dal Comune per il 2019 o per il 2020, se già pubblicate sul sito delle Finanze (metodo previsionale). L'unica avvertenza - confermata dalle Faq di Assosoftware - è che il criterio adottato per determinare l'acconto deve essere uguale per tutti gli immobili situati nello stesso Comune.

Esaminiamo le diverse situazioni e i possibili effetti sull'imposta immobiliare.

Canone rinegoziato. La riduzione del canone - temporanea o definitiva - non cambia l'utilizzo dell'immobile dal punto di vista dell'Imu, quindi non ha effetti sull'aliquota del tributo locale. Alcune delibere comunali, però, prevedono aliquote inferiori per chi riduce il canone di locazione (in genere fissando una percentuale minima di sconto del canone): in questo caso, è possibile applicare l'aliquota inferiore, se prevista nella delibera per l'anno d'imposta 2019 o 2020.

Canoni sospesi o dilazionati. Nessun effetto a livello di Imu per i semplici rinvii di versamento del canone concessi o subiti dal locatore.

Cambio di tipologia contrattuale. Dovendo ridiscutere completamente le condizioni con l'inquilino, alcuni locatori sono passati dal contratto a canone libero a quello agevolato ("scambiando" il minor canone con un tax rate più leggero). In queste situazioni, se il Comune ha differenziato le due aliquote, è possibile calcolare l'imposta 2020 con quella inferiore, a partire dal mese in cui è stato stipulato il nuovo contratto.

Risoluzione del contratto. In teoria, il metodo previsionale può essere usato anche in tutti i casi in cui un contratto è stato sciolto in anticipo rispetto alla scadenza naturale. Attenzione, però, perché la chiusura del contratto potrebbe implicare



l'applicazione di un'aliquota Imu più elevata. Perciò, potrebbe convenire restare al metodo storico sperando di riaffittare l'immobile nella seconda parte dell'anno così da alleggerire il conguaglio di dicembre.

L'incrocio con la Tasi

Per i Comuni che nel 2019 applicavano anche la Tasi sugli immobili locati, la regola straordinaria fissata per l'acconto 2020 (metodo storico) prevede che il locatore paghi la metà di quanto versato l'anno scorso a titolo di Imu e Tasi (intendendo come tale la quota di Tasi a proprio carico – dal 90 al 70% del totale secondo la delibera comunale – e tutto sotto il codice tributo dell'Imu).

8. Onlus non è sempre esente da Imu Ctr Lazio 6600/6/19 depositata il 27 novembre 2019

Un fabbricato di proprietà di un ente religioso con la qualifica di Onlus non è esente da Imu se non viene dimostrato che la destinazione non ha carattere commerciale. Lo ha affermato la Ctr Lazio 6600/6/19 depositata il 27 novembre 2019

9. Scissione con finanziamento dei soci tassata al 3 per cento. (ordinanze “gemelle” della Cassazione depositate il 5 marzo 2020 6157 e 6158)

Tassato con imposta proporzionale di registro il finanziamento-soci enunciato in un atto di scissione: è questa la decisione-shock, senza precedenti, contenuta in due ordinanze “gemelle” della Cassazione depositate il 5 marzo 2020 (6157 e 6158), dalle quali deriva, in sostanza, che, invece di una tassazione dell'atto di scissione con l'imposta di registro in misura fissa, gli si deve applicare l'imposta proporzionale. Le decisioni della Cassazione non sono per nulla condivisibili. La tassazione “per enunciazione” è contemplata dall'articolo 22 del Dpr 131/1986 (il Testo unico dell'imposta di registro), il quale sancisce che se in un atto sono enunciate disposizioni «contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati» l'imposta di registro si applica, oltre che all'atto enunciante (quello cioè contenente l'enunciazione), «anche alle disposizioni enunciate». Tuttavia, la legge precisa, quale presupposto indefettibile della tassazione per enunciazione, che l'atto enunciante e l'atto enunciato siano «posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione» (su questo aspetto le ordinanze 6157 e 6158 non spendono una sola parola). Ora, l'atto di scissione è un contratto che interviene tra la società scissa e la società beneficiaria, nel quale si dà esecuzione alle deliberazioni dei soci delle società, aventi a oggetto l'approvazione del progetto di scissione. Se nell'atto di scissione è, dunque, menzionato un credito o un debito da finanziamento-soci (in quanto evidentemente si tratta di una posta che deve passare dalla società scissa alla società beneficiaria), l'atto enunciante (l'atto di scissione) non interviene tra le «stesse parti» dell'atto enunciato (il contratto di finanziamento-soci), in quanto: l'atto di scissione ha come “parti” la società scissa e la società beneficiaria; il contratto di finanziamento ha come “parti” la società finanziata e il socio finanziatore: quest'ultimo non è “parte” dell'atto di scissione e ciò impedisce di aumentare la sua tassazione con l'imposta dovuta per l'enunciazione. Pertanto l'atto di scissione deve essere tassato con la sola applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di



200 euro (articolo 4, lettera f), Tariffa Parte Prima allegata al Dpr 131); e non può essergli applicata, per la carenza di presupposto, la tassazione per enunciazione del contratto di finanziamento-soci, vale a dire (se si tratta di un finanziamento stipulato al di fuori del campo di applicazione dell'Iva) l'aliquota del 3% (articolo 9, Tariffa Parte Prima) calcolata sul valore del finanziamento. Più in generale, occorre osservare che questa applicazione dell'articolo 22 del Dpr 131 solo nella parte in cui dispone la tassazione dell'atto enunciato (e non nella parte in cui esplicita il presupposto di questa tassazione) sta diventando una questione ricorrente. Infatti, nel recente passato, nelle sentenze 15585/2010 («Il Sole 24 Ore», 12 settembre 2010) e 32516/2019 («Il Sole 24 Ore», 2 marzo 2020), emanate in tema di tassazione del finanziamento-soci in occasione di operazioni sul capitale sociale, la Cassazione aveva deciso nel senso della tassazione del finanziamento enunciato non accennando minimamente nemmeno allora al tema del presupposto impositivo. Ora, dunque, questo orientamento non più episodico della giurisprudenza di legittimità desta notevole preoccupazione in quanto la notoria sotto-capitalizzazione delle imprese italiane (e, quindi, l'immancabile presenza di finanziamenti-soci, specie nei bilanci delle società a ristretta base sociale) genera l'indubbio timore che, ogni qualvolta si stipuli un atto nel quale "faccia capolino", direttamente o indirettamente, un finanziamento-soci, si renda a esso applicabile l'imposta di registro del 3 per cento.



*avvocato***GAETA**
Società tra avvocati per azioni